

Sent. N. 3700/11
Gen. N. 5674
Rep. N. 4162

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI**

Il Giudice dr. Anna de Simone ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.ro R.G. 10036/2003 affari contenziosi vertente

TRA

██████████ e ██████████, rappresentati
e difesi dall' avv. A. Maggi ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Bari

ATTORI

E

MONTE dei PASCHI di SIENA s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall' avv. C. Capone ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Bari

CONVENUTA

avente ad oggetto : intermediazione mobiliare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17.7.'03 gli attori – premesso che in data 23.5.'01 il sig. ████████ si recava presso la Banca 121, filiale di Triggiano, ove veniva avvicinato dal direttore, dott. S. Maino, il quale, sapendo della disponibilità di un piccolo capitale ottenuto a titolo di t.f.r. dall'azienda presso cui lavorava, gli proponeva di investire £. 100 mln. in obbligazioni emesse dal gruppo industriale Cirio-Del Monte, assicurandolo circa la sicurezza dell'investimento proposto, anche in considerazione del suo stato di disoccupazione; che in ragione dell'incondizionata fiducia riposta nel direttore, il ████████ si determinava all'acquisto del titolo obbligazionario per il controvalore di €. 52.000,00; che la Banca aveva agito in conflitto di interesse (essendo sia emittente che collocatrice dei titoli), aveva violato



gli obblighi di informativa di cui al d.lgs. n. 58/98 e del Regolamento Consob n. 11522/98 e aveva omesso di consegnare il prospetto informativo, procedendo ad un investimento "non adeguato" al profilo cliente - tutto ciò premesso convenivano in giudizio la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di sentir :

- A) Dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia del contratto di acquisto del titolo obbligazionario Del Monte del controvalore di €. 52.000,00;
- B) Dichiarare l'annullamento del medesimo contratto di acquisto, previo accertamento della violazione, da parte della banca convenuta, delle norme in materia di investimenti finanziari, e, in particolare, degli artt. 21 d.lgs. n. 58/98, 26, 27, 28, 29, 32, 61 Reg. Consob n. 11522/98;
- C) Dichiarare l'annullamento del contratto ex art. 1427 c.c., posto che il consenso era stato carpito ovvero prestato per dolo o per errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente;
- D) accertare il diritto al risarcimento dei danni subiti, quale conseguenza delle violazioni ascritte alla banca, con restituzione dell'intera somma pagata a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'obbligazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, contestando in toto la domanda. Deduceva, in particolare, che l'ing. ████████ era un esperto investitore, avendo sempre operato in investimenti con una forte componente azionaria, tant'è che nella "scheda per l'individuazione del profilo del cliente" lo stesso dichiarava di avere una esperienza finanziaria "approfondita" e una propensione al rischio "alta"; che nessuno aveva mai forzato e/o persuaso i sigg.ri ████████ a sottoscrivere le obbligazioni per cui è causa; che gli stessi furono ampiamente informati dei rischi connessi alla natura dell'investimento che si accingevano ad effettuare; in ultimo, che essa banca non aveva alcuna operazione in corso col Gruppo Cirio.

A seguito di trattazione e c.t.u., all'udienza del 20.7.'011, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti (che qui si inetndono riportate).

MOTIVI DELLA DECISIONE

2


La presente controversia va decisa ponendo mente, preliminarmente e in diritto, a quella che è la natura giuridica del rapporto di intermediazione finanziaria mobiliare, quale compiutamente ricostruita da Cass. S.U. n. 26724/07 (in cui risulta ben delineata la distinzione tra il c.d. contratto quadro di intermediazione mobiliare e i singoli contratti di investimento attraverso i quali si snoda e trova esecuzione quel contratto quadro), nonché alla qualificazione giuridica di quegli obblighi, la cui violazione viene lamentata da parte attrice, quale costruita dalla predetta pronuncia (ribadita da ultimo da Cass.n. 22147/2010) in termini di “*violazione di regole comportamentali*”, le quali, attenendo al contratto quadro, lungi dall’incidere sui singoli e specifici contratti di investimento, dei quali non possono determinare la nullità, incidono esclusivamente sul contratto quadro medesimo, in ordine al quale soltanto può quindi porsi un problema di risoluzione in caso di accertata gravità dell’inadempimento e di risarcimento del danno.

E allora, passando al merito della vicenda per cui è causa, le singole e varie censure mosse da parte attrice all’operato della Banca, sostanziandosi nella violazione di regole comportamentali attinenti al contratto quadro di intermediazione mobiliare, avrebbero potuto consentire – ove fondate e ove caratterizzate dal requisito della gravità ex art. 1455 c.c. – una pronuncia di risoluzione di tale contratto quadro, con i conseguenti effetti restitutori di cui all’art.1458 co. 1° c.c. e risarcitori ex art. 1453 co. 1° c.c., così come chiarito dalla giurisprudenza del S.C. a Sezioni Unite, la quale domanda, tuttavia, non risulta tempestivamente proposta da parte attrice né in sede di citazione, né in sede di memorie ex art. 183 co. 5° c.p.c., ma solo in sede di comparsa conclusionale (e pertanto, tardivamente).

Quanto poi, alle domande ritualmente proposte dagli attore, relative alla nullità e all’annullamento, le stesse vanno senz’altro rigettate.

Invero, per quel che concerne l’annullamento, mancano i presupposti richiesti dal codice civile (essenzialità e riconoscibilità del vizio del consenso), in ordine alla cui ricorrenza nulla risulta provato, mentre, per quel che concerne la nullità, come già detto, le violazioni alla normativa TUF (quali la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, etc.) non sono sanzionate con la nullità, trattandosi di



violazione di norme "comportamentali", le quali costituiscono il contenuto del contratto di intermediazione finanziaria (v. Cass. S.U. n. 26724/07 e Cass. sez. I n. 22147/2010, anzi richiamate).

Ricorrono giusti motivi, pur a fronte del rigetto della domanda, per disporre la compensazione delle spese di lite e di c.t.u., atteso che l'orientamento giurisprudenziale di cui s'è detto si è formato e consolidato in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio e allo spirare dei termini di cui all'art. 183 co. 5° c.p.c.

P.T.M.


il Tribunale di Bari - IV sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione del 17.7.'03 nei confronti di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così provvede:

- A) rigetta la domanda;
- B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio e di c.t.u.

Così deciso in Bari, il 7.11.'011

IL GIUDICE

dr. Anna de Simone



TRIBUNALE DI BARI
Depositato nella cancelleria
Oggi, 21 NOV 2011
